

(N. 963)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 1950 (V. Stampato N. 1144)

d'iniziativa del Deputato SAILIS

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 30 MARZO 1950

Proroga del termine di validità dei biglietti ferroviari
per i familiari dei membri del Parlamento

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I biglietti gratuiti per i familiari dei membri del Parlamento di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1941, n. 1476, hanno la validità di due anni a partire dal giorno della loro emissione.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.